

ART. 17 T.U.L.P.S.

Per la violazione all'art.109 del TULPS la sanzione è riportata all'art. 17 che prevede, per chi violi tale disposizione di legge, *l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00.*

E' da tener presente inoltre che nel caso sia accertata la reiterazione di questa infrazione, si deve prendere in considerazione anche l'art. 81 del Codice Penale.

(Articolo 81 C.P.. Concorso formale. Reato continuato. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge).

E' da tener presente che la contestazione dell'illecito puo' comportare come pena accessoria la sospensione temporanea dell'autorizzazione a svolgere attività ricettiva.